



Allegato "A" all'Atto Rep. 7122 Racc. 5015
STATUTO SOCIALE DEL "CONSORZIO PER LA TUTELA DEI
VINI CON DENOMINAZIONE DI ORIGINE BOLGHERI E BOL-
GHERI SASSICAIA"
anche denominato
"CONSORZIO DOC BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA"

Art.1

COSTITUZIONE

È costituito il Consorzio volontario per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia - di seguito indicate con il solo termine di denominazioni - prodotti nel territorio delimitato e riconosciuti dai relativi disciplinari di produzione.

Il Consorzio per la tutela della denominazione di origine dei vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia - di seguito indicato come Consorzio se riconosciuto ai sensi della Legge 238, 12 dicembre 2016 - è una associazione interprofessionale, senza scopo di lucro, per la salvaguardia, la cura generale, la tutela e la valorizzazione e la promozione della regione economica vitivinicola, la difesa degli interessi generali degli aventi diritto e dei vini di qualità prodotti (v.q.p.r.d.).

Oltre che dal presente statuto e dagli eventuali Regolamenti interni approvati, il Consorzio è disciplinato dalla Legge 238, 12 dicembre 2016, dai relativi Decreti attuativi (e, in particolare dal DM 18/07/2018, pubblicato sulla G.U.R. n. 232 del 05/10/2018), nonché dalle loro successive modificazioni e integrazioni.

Art.2

DURATA

Il Consorzio ha durata fino al giorno 31.12.2060.

Art.3

SEDE E UFFICI

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Castagneto Carducci (LI), frazione Bolgheri, attualmente in Località San Guido 45. Esso, qualora si ravvisi la necessità, può modificare la sede legale, anche provvisoriamente, e può istituire e/o sopprimere altri uffici operativi, nonché aprire uffici di rappresentanza in Italia e all'estero con opportuna deliberazione assembleare.

Art.4

SCOPI E FINALITA'

Il Consorzio è un ente non lucrativo di carattere associativo costituito tra le categorie professionali interessate alle denominazioni tutelate, ovvero viticoltori, vinificatori, imbottiglieri inseriti

nel sistema di controllo delle denominazioni tutelate.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 238, 12 dicembre 2016 e del DM 18/07/2018 ed eventuali e successive modifiche, il Consorzio, titolare della rappresentatività prevista dall'art. 41 commi 1 e 4 Legge 238 12/12/2016 ed eventuali e successive modifiche, si propone di svolgere nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo delle DO tutelate, attività di valorizzazione e promozione della denominazione e dei marchi connessi, attività di tutela e cura degli interessi della denominazione e di informazione del consumatore, attività di vigilanza nonché ogni altra attività e/o funzione erga omnes attribuita, delegata o consentita dalla normativa vigente.

In particolare, il Consorzio si propone di:

- contribuire alla tutela e salvaguardia delle denominazioni d'origine e coordinare le attività connesse agli interessi generali delle diverse categorie dei produttori e delle imprese, compreso il valore qualitativo e di mercato;

- promuovere l'adeguamento del disciplinare di produzione alle innovative e più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, la viticoltura, le pratiche enologiche, l'immagine, il consumo e presentare istanze e pareri di modifica agli organi preposti alla loro emanazione;

3. istituire e collaborare alla realizzazione di vigneti e strutture necessarie e idonee alla sperimentazione in campo e in cantina per lo sviluppo e il miglioramento continuo della qualità delle uve e dei vini prodotti nelle zone e nelle microzone della regione vitivinicola

- monitorare la qualità e il metodo produttivo dei vini a denominazione di origine e studiare le pratiche da rispettare per il miglioramento e per la qualificazione delle tipologie attraverso l'istituzione di regolamenti tecnici;

- promuovere attività di valorizzazione territoriale e di prodotto, come il distretto d'area, i percorsi didattici e culturali, le strade dei vini e dei sapori, le fattorie didattiche e attività diverse di promozione enoturistica e enogastronomica, in collaborazione con altri enti pubblici e privati e con strutture nazionali e comunitarie;

- curare la formazione tecnica e l'immagine e fornire assistenza tecnica alle aziende e ai produttori;

- realizzare prodotti editoriali in proprietà a

carattere tecnico e informativo con il relativo diritto d'autore;

- promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, alla educazione alimentare e al corretto consumo dei vini prodotti nell'area;

- agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia delle DO tutelata e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori, anche costituendosi parte civile nelle forme previste;

- avanzare proposte, disciplinare, regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della Legge 238, 12 dicembre 2016;

- collaborare con lo Stato, con la Regione Toscana e con gli altri Enti Pubblici, allo svolgimento dei compiti loro assegnati nel settore della vitivinicoltura e svolgere, in particolare, compiti di proposta per la disciplina regolamentare della D.O. tutelata nonché compiti gestionali e consultivi, nei riguardi della Regione e degli Enti preposti, in materia di schedario vitivinicolo, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di gestione e distribuzione dei contrassegni di Stato e di quant'altro di competenza delle Regioni e dei predetti enti preposti;

- consentire e permettere, previa stesura di convenzione sulle procedure del servizio e del rimborso spese, ad altri Consorzi di tutela l'utilizzo delle proprie strutture e risorse umane;

- verificare, secondo la rispondenza delle produzioni certificate al disciplinare di produzione, e vigilare sui prodotti similari che possono ingenerare confusione nel consumatore, nonché esercitare ogni azione di vigilanza consentita dalla normativa vigente.

Inoltre, il Consorzio, potrà, nell'interesse ed a spese dei soli associati, in via meramente esemplificativa:

- attuare forme di assistenza tecnica, agronomica, enologica, socioeconomica, aziendale, anche svolgendo attività di ricerca e sperimentazione ed iniziative tendenti alla preparazione ed al perfezionamento delle capacità professionali dei soci e dei loro dipendenti, anche a mezzo di attività di informazione;

- informare ed assistere ai soci circa gli adempimenti prescritti dalle norme in vigore, compresi quelli relativi all'albo dei vigneti e, se del caso, al catasto o schedario viticolo;

- realizzare analisi, ricerche, indagini, verifiche amministrative ed altri adempimenti, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche per conto terzi, siano essi persone fisiche od altri enti ed organismi del settore;
- aderire o comunque partecipare ad altri organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi consortili nonché scopi di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio di produzione in ogni suo aspetto.

Le funzioni svolte nell'esclusivo interesse dei propri associati potranno essere gestite dal Consorzio direttamente e/o per il tramite di Enti e/o Società anche non partecipate dal Consorzio stesso. Per la realizzazione degli scopi di cui sopra il Consorzio potrà ricevere contributi dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, anche in relazione a specifiche attività di studio, ricerca, promozione e valorizzazione.

Il Consorzio potrà anche occuparsi, nel rispetto del comma 2, dell'art.41 della Legge 238, 12 dicembre 2016 e successive modifiche, della tutela, della promozione, valorizzazione, vigilanza, e della cura generale degli interessi delle IG e degli altri vini di pregio prodotti nel territorio di produzione.

Art.5

REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono fare domanda ed essere ammessi a far parte del Consorzio in qualità di associati, senza discriminazione, tutti gli utilizzatori (viticoltori, vinificatori e/o imbottiglieri), in maniera singola o associata, sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della Legge 238, 12 dicembre 2016, delle denominazioni tutelate.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti gli aventi diritto presentando domanda a mezzo PEC indirizzata al Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'art 24 e indicando:

1. La denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
2. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
3. gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
4. per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie rivendicabile per le denominazioni interessate;

5. per i vinificatori i quantitativi vinificati nell'anno precedente; per le cooperative, l'elenco dei soci conferenti;
6. per gli imbottiglieri gli estremi di iscrizione all'Albo degli Imbottiglieri e i quantitativi imbottigliati nell'anno precedente;
7. l'indicazione di tutte le attività di cui al primo capoverso, effettivamente svolte;
8. l'impegno ad assoggettarsi all'attività di vigilanza conferita al Consorzio in forza delle disposizioni vigenti;
9. la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, oltre che dagli eventuali Regolamenti consortili ed in particolare l'impegno a versare le quote ed i contributi dovuti in base allo Statuto;
10. l'impegno di sottoporre alla vigilanza del Consorzio tutti i vini delle denominazioni tutelate direttamente prodotti, detenuti o acquistati, nelle forme e con le finalità previste dalla legge;
11. l'impegno ad evitare qualsiasi azione che possa recare danno ai vini appartenenti alle denominazioni tutelate;
12. Il recapito di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni da parte del Consorzio, ivi comprese le convocazioni dell'assemblea generale;
13. L'indirizzo di posta elettronica certificata;
14. Il codice SDI per la ricezione delle fatture.

Le strutture associative e gli organismi collettivi, siano essi cooperative, cantine sociali, associazioni di produttori, devono inoltre presentare l'elenco dei propri aderenti suddivisi per attività svolta e per categoria di appartenenza e la delibera dell'assemblea che approva i contenuti dello statuto e la domanda di adesione. Inoltre, per l'attività di produzione delle uve può essere presentata l'adesione dei singoli aderenti produttori dell'organismo collettivo per l'iscrizione al consorzio in tale categoria di appartenenza.

Accertati i requisiti e la validità della domanda, il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà entro massimo tre mesi. La decorrenza dell'iscrizione è a valere dalla data di presentazione della domanda e l'ammissione diviene operante a tutti gli effetti dal momento del pagamento della quota di iscrizione. Il mancato accoglimento della domanda potrà essere impugnato avanti il Collegio Arbitrale con le modalità e i termini previsti dall'art.22 dello sta-

tuto. L'ammissione sarà altresì priva di effetto qualora venisse riscontrata la non rispondenza alla verità di quanto dichiarato anche dopo il perfezionamento del rapporto associativo. In tal caso nessun rimborso compete per quanto eventualmente pagato.

L'ininterrotta partecipazione al Consorzio di imprese delle quali i Soci abbiano titolo di conduzione dà luogo negli eventuali passaggi di proprietà alla conservazione dei diritti già maturati in precedenza.

Art.6

OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Tutti i Consorziati devono sottostare ai seguenti obblighi:

a) versamento di una quota fissa di iscrizione una tantum stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La quota si intende versata a fondo perduto; è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

b) versamento di una quota annuale calcolata in proporzione al livello produttivo e commisurata ad una unità base di prodotto stabilita per ogni categoria produttiva, e cioè:

- attività di viticoltura, a quintali di uva rivendicata e denunciata
- attività di vinificazione, a ettolitro di vino rivendicato e denunciato,
- attività di imbottigliamento espressa in numero di bottiglie da 750 ml di vino certificato imbottigliato.

I dati necessari per il calcolo delle quote annuali sono ricavati dai documenti ufficiali dell'organismo di controllo accreditato o in caso d'impossibilità direttamente dalle denunce aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una commisurazione differenziata delle quote annuali unitarie per ogni denominazione tutelata.

Qualora non siano disponibili i dati ufficiali della campagna vitivinicola immediatamente precedente, si fa riferimento alla media di prodotto rivendicato nelle due campagne precedenti;

c) versamento di eventuali contributi straordinari, anche richiesti ad una sola o a più categorie di soci, e destinati con apposita deliberazione assembleare;

d) rigorosa osservanza dello statuto, del regolamento di gestione e delle deliberazioni legittima-

- mente adottate dagli organi sociali competenti;
- e) assoggettamento alle forme di rito di controllo qualitativo e quantitativo delle superfici vitate, delle produzioni di uva, di vino e di bottiglie, anche in collaborazione con altre strutture al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti in qualità di Consorziato e di produttore di uva e vini di qualità immessi sul mercato e al consumo diretto;
- f) partecipazione alle attività e agli organi sociali solo se in pari con la contribuzione e in regola con tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dal Consorzio;
- g) divieto di svolgere attività di fatto in conflitto con gli scopi consortili;

Art.7

SANZIONI

L'adesione al Consorzio è volontaria, pertanto essa stessa vincola i Consorziati al rispetto totale delle norme stabilite e approvate e ad un corretto ed elevato senso morale e di comportamento singolo, reciproco e collettivo volto all'esclusivo obiettivo della massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione. Nei confronti dei Consorziati che per qualunque e qualsiasi motivo non rispettino lo statuto, il regolamento e altre norme deliberate vengono previste in progressione temporale e in relazione alla gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni:

- PEC per presentare entro 30 giorni le deduzioni scritte a discolta;
- PEC di censura con diffida;
- notifica a tutti i Consorziati della sospensione temporanea ed eventuale sanzione pecuniaria di importo proporzionale all'infrazione e alla sua dimensione;
- esclusione ufficiale e pubblica dal Consorzio.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati a mezzo PEC all'interessato entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. Contro i provvedimenti adottati, volta per volta, tempo per tempo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale, secondo le modalità previste dallo statuto. L'inoltro del ricorso, validamente presentato, determina l'immediata sospensione dell'irrogazione della sanzione.

Art.8

PERDITA DELLA QUALITÀ' DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di Consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso il

ConSORZIATO dovrà assolvere tutti gli obblighi as-
sunti e in sospenso, sia finanziari che tecnici,
ancorché il rapporto si risolva nel corso dello
stesso esercizio.

Art.9

CESSAZIONE DEGLI OBBLIGHI INCOMBENTI SUL CONSORZIATO
Gli obblighi dei soci hanno la durata del Consorzio.
Possono cessare prima della scadenza quando:

- a) il Consorzio sia deceduto senza eredi in con-
tinuità d'opera, abbia cessato di svolgere una o più
attività e/o abbia ceduto una o più attività venendo
meno i requisiti minimi di adesione;
- b) presenti le dimissioni.

La richiesta di recesso viene presentata al Consi-
glio di Amministrazione e avrà effetto alla chiusura
dell'esercizio in corso, fatto salvo quanto previsto
dall'ultimo comma dell'art 7 dello statuto.

Art.10

DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio il
socio che:

- abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di
adesione,
- si trovi in una situazione di assoluta incompati-
bilità rispetto agli scopi del Consorzio,
- sia moroso, per oltre 12 mesi, delle quote e dei
contributi.

Nel caso di decesso del titolare dell'impresa con-
sorziata, gli eredi hanno la facoltà di subentrare
nominando un nuovo rappresentante, salvo diniego di
accettazione per giusta causa. In tal caso gli in-
teressati possono appellarsi al Collegio Arbitrale
nei modi e termini di cui all'art 22. Nel caso di
subentro di un nuovo titolare nella stessa impresa
consorzata o anche in una sola o più attività
svolte dalla impresa, il nuovo titolare dovrà pre-
sentare nuova domanda di adesione e, se accolta, è
tenuto al versamento di tutte le quote previsti
all'art 6 deliberate dal Consiglio di Amministra-
zione.

Art.11

ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio chi:

- sia gravemente inadempiente degli obblighi pre-
visti all'art 6,
- abbia commesso violazioni dello statuto e del
regolamento,
- sia incorso in reati di forma e di sostanza
connessi all'esercizio d'impresa o per uso illecito
della denominazione.

L'esclusione non solleva dagli obblighi finanziari e tecnici assunti o in sospeso; il provvedimento di esclusione deve essere comunicato tramite PEC all'interessato entro 15 giorni dalla delibera; l'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al giudizio del Collegio Arbitrale nei termini e modi previsti all'art 22 dello statuto.

Art.12

ORGANI SOCIALI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'organo di controllo

Art.13

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci del Consorzio. Può essere ordinaria e straordinaria.

Alla assemblea generale ordinaria, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti compiti:

- a) determinazione dell'indirizzo generale del Consorzio;
- b) deliberazione sul bilancio preventivo e quello consuntivo presentato dal Consiglio di Amministrazione e relativa approvazione delle relazioni di esercizio e di programma;
- c) deliberazione del versamento di contributi straordinari e loro destinazione;
- d) elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) approvazione del regolamento operativo di gestione e relative modifiche e integrazioni;
- f) nomina dei membri dell'organo di controllo e dell'eventuale compenso;
- k) approva le proposte di modifica dei disciplinari di produzione della denominazione tutelata;
- l) approva le proposte di nuove DO o IG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati dalle denominazioni tutelate;
- m) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti k) e l) al MIPAAFT, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 5, comma 2 del DM 18/07/2018.

All'assemblea generale straordinaria, convocata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, spettano i seguenti compiti:

- a) le modifiche allo statuto sociale e il trasfe-

rimento della sede legale fuori dal Comune;

b) lo scioglimento del Consorzio, la sua messa in liquidazione con la definizione dei poteri, la remunerazione e la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

Tutte le deliberazioni assembleari vengono assunte secondo le votazioni definite dal successivo articolo.

Le delibere di interesse specifico ed esclusivo di una delle denominazioni tutelate sono votate dai soli utilizzatori di tale denominazione; ai fini dell'approvazione di esse valgono le stesse maggioranze dell'assemblea in cui sono espresse.

Art.14

MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Alle assemblee possono partecipare solo i Consorziati che sono in regola con i versamenti e che non siano stati sospesi. I voti spettanti a ciascun Consorziato sono calcolati sulla quantità di prodotti rivendicati e denunciati nella campagna vitivinicola precedente per attività svolta. Qualora sia convocata una assemblea senza la disponibilità dei dati utili, i voti di ogni Consorziato e per ogni categoria saranno quelli della ultima convocazione Assembleare.

Ad ogni Consorziato spetta in ogni caso un voto per ogni categoria di appartenenza, e inoltre:

per l'attività di viticoltura, un voto ogni 30.000 (trentamila) chilogrammi di uva rivendicata e denunciata;

per l'attività di vinificazione, un voto ogni 20.000 (ventimila) litri di vino vinificato e denunciato;

per l'attività di imbottigliamento, un voto ogni 30.000 (trentamila) litri di vino imbottigliato.

Il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DO o IG.

Il Consorziato che svolge più attività produttive, ad eccezione delle votazioni richieste per la elezione dei rappresentanti delle categorie in Consiglio di Amministrazione per le quali ogni Consorziato vota separatamente, utilizza solo i voti spettanti per ogni singola attività svolta.

Ogni Consorziato non può essere portatore di più di 2 deleghe. Le strutture cooperative e gli organismi collettivi, in qualità di imprese associate al Consorzio, possono rappresentare in assemblea la

totalità dei propri aderenti in caso di espressa delega del singolo alla cantina o alla cooperativa e in tal caso esprimono i voti totali ponderali rapportati alle quantità di prodotto in carico e denunciato per ogni attività svolta oppure possono partecipare all'assemblea i singoli produttori di uva conferenti che esprimono i voti personali calcolati sulla quantità di prodotto effettivamente detenuto per l'attività di viticoltura.

Il numero di voti spettante per ogni Consorziato è arrotondato all'intera unità per difetto o per eccesso rispetto al mezzo voto. Ogni consorziato può delegare in sua vece, espressamente per iscritto, un proprio familiare entro il 3 grado nel caso di impresa singola, uno dei soci nel caso di società di persone, un componente il Consiglio di Amministrazione nel caso di società cooperative e di capitale, un proprio dipendente.

Art.15

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

I) Ordinaria e norme generali

L'assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, è convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione l'ordine del giorno sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che è ritenuto opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei Consorziati aventi diritto; in tal caso la convocazione deve avvenire entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di deposito della richiesta presso la sede legale. La convocazione è trasmessa a ciascun Consorziato almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza o di modifiche di convocazione, la stessa può essere inviata via per posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello fissato. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora di inizio della riunione, anche in eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sempre nei modi e nei termini stabiliti. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da uno dei due Vicepresidenti, o in loro assenza da chi viene designato a maggioranza dai presenti. Spetta al presidente dell'assemblea attestarne la validità, dirigere i lavori e decidere sui diritti di intervento, nonché nominare il segretario verbalizzante. Le riunioni assembleari sono valide in prima con-

vocazione quando sono rappresentati almeno la metà più uno dei voti espressi dall'intera compagine consortile e in seconda convocazione, qualunque sia il numero di voti rappresentati dai presenti.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo quanto diversamente previsto per gli argomenti di cui dall'art. 13, lett. k), l) e m) relative alle procedure per la modifica dei disciplinari e alla richiesta di nuove D.O. Le deleghe concorrono a formare il numero totale dei presenti e dei voti validamente espressi. Per prassi le votazioni avvengono per alzata di mano, con prova e controprova. Dovranno espletarsi per appello nominale e voce e/o per scheda segreta, quando il presidente lo reputa opportuno o quando viene richiesto dalla maggioranza dei Consorziati presenti, preventivamente alla discussione dell'oggetto. Si specifica, inoltre che anche nel caso di votazione per alzata di mano, il voto deve essere rapportato alla quantità di prodotto ottenuto dal socio nella campagna vendemmiale precedente la data dell'Assemblea (art. 8, comma 2, DM 18/07/2018).

Il rinnovo delle cariche sociali deve avvenire in assemblea solo quando sono acquisiti e assegnati i voti di ogni associato e solo dopo che siano espletate tutte le determinazioni necessarie per definire le rappresentanze, i seggi e la consistenza delle categorie. I Consorziati devono essere informati per iscritto delle modalità e dei tempi necessari per la convocazione della assemblea elettiva, in applicazione delle regole e norme stabilite nel regolamento e rese note dal comitato elettorale. Il Consiglio di Amministrazione nomina il comitato elettorale al quale compete ogni responsabilità in merito al ricevimento delle candidature, secondo quanto previsto dal regolamento interno di gestione. Affinché il Consiglio di Amministrazione eletto sia rappresentativo della composizione della compagine sociale, ogni Consorziato può esprimere il proprio voto su una lista di candidati proposti per ogni categoria e stilata dal comitato elettorale e dal Consiglio di Amministrazione uscente. Ogni associato può votare solo per i candidati della o delle categorie di appartenenza ed esprime i voti assegnati di categoria per ogni singolo candidato, senza frazionamento. La lista dei candidati proposti per ogni categoria si compone di un elenco di Consorziati disponibili all'incarico ed eleggibili, almeno doppio rispetto ai seggi spettanti alla

stessa categoria. Il dettaglio delle procedure e delle operazioni elettorali sono contenute nel regolamento interno di gestione che fa parte integrante dello statuto.

La seconda convocazione dell'assemblea non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 2, C.C. Tutte le deliberazioni della assemblea verranno fatte constatare nel verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

II) Straordinaria

L'assemblea generale straordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, sono rappresentati nella riunione almeno 2/3 dei voti della totale compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate con l'espressione positiva di almeno la metà più uno dei voti espressi dalla totalità della compagine sociale e, in seconda convocazione, sono rappresentati nella riunione almeno la metà più uno dei voti totali della compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno 1/3 dei voti espressi dalla totalità della compagine sociale.

Art.16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 7 a un massimo 11 membri eletti dalla assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare una rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo aderenti al Consorzio e ciascuna delle DO/IG tutelate. Ogni categoria deve avere minimo un rappresentante. Nella formazione del Consiglio di Amministrazione si deve riconoscere e rispettare il rapporto quantitativo fra le varie attività di filiera e deve prevedere una distribuzione dei seggi proporzionale e commisurata ai voti totali di ognuna delle categorie nella compagine sociale.

Ai fini di garantire la parità tra i sessi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 della legge 154 del 28 luglio 2016, almeno un quinto, arrotondando per eccesso, dei componenti dell'organo dovrà essere riservato al sesso meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione almeno 30 giorni prima della data prevista dell'Assemblea elettiva, provvede a determinare i seggi spettanti a ciascuna categoria in base ai voti spettanti alla stessa. Il numero dei seggi spettanti alle singole categorie

sarà riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone almeno una lista comprendente un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato porti la firma di almeno un socio della categoria stessa, non candidato e che non abbia presentato altri candidati. Tali liste dovranno pervenire alla Commissione elettorale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I consiglieri eletti durano in carica per un triennio e sono rieleggibili senza limiti. Se nel corso del mandato elettorale vengono a mancare uno o più amministratori, qualunque sia la causa, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, determina la integrazione sulla base delle procedure previste dal regolamento interno di gestione e dal codice civile, nel rispetto del secondo capoverso del presente articolo. I membri del Consiglio, assenti senza giustificato motivo per 3 sedute consecutive decadono dalla carica.

I consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso.

Art.17

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta e particolarmente sono riconosciute tutte le facoltà atte al raggiungimento degli scopi consortili, fatte salve le attribuzioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina nel suo ambito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il Presidente e uno o più Vicepresidente. Può essere nominato Presidente solo un soggetto inserito nel sistema di controllo.
- b) coopta i nuovi consiglieri in sostituzione di quelli venuti a mancare secondo le modalità stabilite nel regolamento interno di gestione;
- c) determina i criteri di attuazione degli scopi sociali a sostegno della denominazione e dei produttori soci; decide in merito alle strategie e alle iniziative da assumere e da promuovere;
- d) stende il regolamento interno di gestione da sottoporre alla approvazione della assemblea. Provvede pure, nel tempo, a proporre all'assemblea gli adeguamenti dello stesso per situazioni e condizioni mutate;
- e) determina tutte le quote dei soci, i contributi,

anche straordinari e le tariffe e, quindi, predispone il bilancio preventivo, il rendiconto economico finanziario e le relazioni programmatiche collegate da sottoporre alla assemblea;

f) valuta e determina il sostegno e le relative modalità di copertura economica di iniziative straordinarie per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine da sottoporre al vaglio della assemblea;

g) progetta e propone ad enti e istituzioni programmi di valorizzazione, di ricerca, di sperimentazione e di tutela nazionale e internazionale a vantaggio della denominazione;

h) studia e valuta le opportunità di implementazione e integrazione delle attività sociali al fine di stabilire azioni a vantaggio del territorio, della denominazione, del distretto, dei percorsi e della tutela, comprese le modifiche dei disciplinari di produzione;

i) delibera sulla ammissione, decadenza, recesso ed esclusione dei Consorziati;

j) delibera sulla organizzazione, sulla assunzione di personale;

k) delibera sulla nomina di rappresentanti del Consorzio in seno ad enti, istituzioni e associazioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie;

l) delibera su convenzioni e deleghe a e da organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di funzioni e scopi.

È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

a) nominare in accordo con il Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica:

- uno o più AMMINISTRATORI DELEGATI, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;

- una GIUNTA ESECUTIVA precisandone attribuzioni e poteri. Ove il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno una Giunta Esecutiva, questa dovrà essere composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da un consigliere;

- un COMITATO TECNICO precisandone attribuzioni e poteri.

- Conferire, in accordo con il Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato

Il segretario verbalizzante le sedute è nominato dal Presidente; svolge tale funzione il direttore del Consorzio, qualora nominato.

Art.18

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e comunque almeno 4 volte all'anno. Gli avvisi di convocazione devono farsi per lettera semplice almeno 7 giorni prima; in caso di urgenza o di modifica anche con posta elettronica almeno 2 giorni prima e devono indicare il luogo, l'ora della convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un vicepresidente, o in assenza di entrambi, da un membro nominato dai consiglieri intervenuti. Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza degli amministratori. Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19

PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente sono:

- 1) la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti;
- 2) la nomina di avvocati e procuratori nelle ragioni attive e passive, in ogni grado di giurisdizione;
- 3) il rilascio di quietanze liberatorie per l'incasso di somme a qualunque titolo versate e il pagamento per le spese di gestione;
- 4) tutte le operazioni bancarie per le risoluzioni di rapporti e affidamenti vari preventivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) la presidenza delle riunioni assembleari e del Consiglio di Amministrazione;
- 6) la vigilanza di ogni operazione, l'adempimento di incarichi e delibere conferite dalla assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- 7) la vigilanza sulla tenuta e conservazione di documenti contabili, fiscali, libri sociali e registri del Consorzio;
- 8) la delega di proprie competenze ai vicepresidenti e/o al direttore.

In caso di prolungato o momentaneo impedimento può delegare le relative funzioni al vicepresidente anziano di nomina e/o al direttore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può svolgere, come tale, più mandati anche consecutivi, a condizione che ottenga un minimo di preferenze pari ai due terzi dei membri che compongono il Consiglio d'Amministrazione. L'Elezione

del Presidente deve essere fatta a scrutinio segreto e durante la prima seduta del Consiglio Direttivo.

Art.20

COMITATI CONSULTIVI

Per lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più comitati e organismi interni consultivi, ai sensi del regolamento di gestione.

Art.21

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è monocratico. Viene nominato dall'Assemblea e resta in carica per un triennio. È rieleggibile. L'assemblea determina l'eventuale compenso. Può essere in alternativa un sindaco o un revisore unico. Non si provvede alla nomina di membri supplenti.

- esercita tutti i poteri di controllo e revisione previsti dal codice civile
- esamina il bilancio di esercizio annuale, ne controlla la valenza e stende la relazione.

In caso di decadenza o rinuncia del membro dell'organo di controllo l'assemblea provvederà alla sua sostituzione.

Art.22

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dalla applicazione del presente statuto del regolamento di gestione che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun socio oppure fra gli stessi Consorziati (compreso gli eredi legittimi) connesse alla interpretazione anche delle delibere della assemblea e del Consiglio di Amministrazione, saranno sottoposte - sempre fatta salva la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario - al servizio di mediazione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno. Nel caso non si raggiunga un accordo la controversia potrà essere deferita a un arbitro scelto di comune accordo fra le parti su istanza della parte più diligente, che giudicherà irritualmente pro bono et equo.

Art.23

DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione, per garantire il migliore andamento gestionale e operativo del Consorzio nel rispetto della massima equità e trasparenza, provvede alla nomina di un direttore scelto esclusivamente fra non Consorziati, determinandone compiti, contratto e retribuzione. Pertanto, il direttore sovrintende alla gestione ordinaria del

Consorzio e fra l'altro:

- a) impartisce le direttive per la gestione ordinaria del Consorzio sulla base del conto preventivo e provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio, salvo che tali attività siano state attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Consigliere delegato;
- b) collabora con il Presidente e - se nominato - col Consigliere delegato;
- c) propone l'organico del Consorzio, determina il trattamento economico del personale dipendente, procede alle assunzioni ed ai licenziamenti, nell'ambito del budget di previsione ed ha la responsabilità del personale stesso;
- d) è responsabile della buona esecuzione da parte del personale dei compiti assegnati e a tal fine provvede all'organizzazione e alla distribuzione dei compiti stessi;
- e) ha la responsabilità dei pagamenti;
- f) ha autonomia di spesa, nei limiti stabiliti dal Consiglio al momento della nomina;
- g) può stipulare contratti di qualsiasi tipo, in base alle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione;
- h) può operare presso gli Istituti di credito, nell'ambito delle deleghe conferite;
- i) ha la responsabilità dei rapporti con gli Istituti di credito;
- l) cura i rapporti esterni;
- m) controlla il rispetto dello statuto e dei regolamenti applicativi;
- n) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, della Giunta esecutiva e delle altre strutture previste dallo statuto.

Art.24

REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE

Su proposta del CDA l'assemblea delibera il testo del regolamento interno di gestione per garantire il migliore funzionamento tecnico e amministrativo e la esecutività di compiti e funzioni previste dallo statuto e dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, anche al fine di ottimizzare tutte le funzioni e attività degli organi sociali.

Art.25

FONDO CONSORTILE

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da quote il cui valore sarà determinato dall'assemblea. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma al-

gebrica:

- a. del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio di tutela;
- b. delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio di tutela;
- c. dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- d. dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- e. dell'eventuale contributo di avviamento versato dai nuovi soggetti utilizzatori della DO o IG, al momento della immissione nel sistema di controllo, di cui al art. 11 del DM 18/07/2018
- f. delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimoni durante la vita attiva del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

Art.26

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio annuale è chiuso al 31 di dicembre e la documentazione relativa è esigibile da tutti i Soci presso la sede legale.

Art.27

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del codice civile. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come la istituzione di una borsa di studio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di passività o di debiti privilegiati tutti gli associati concorreranno al pareggio di bilancio la cui quota parte è proporzionale e commisurata sulla media dei versamenti effettuati nell'ultimo triennio.

Art.28

LOGO-MARCHIO

Il Consorzio può eventualmente dotarsi di un marchio consortile, di colore e immagine specifico, di proprietà collettiva, registrato e riservato, purchè la disciplina dell'adozione e l'uso del marchio sia conforme alle leggi nazionali e internazionali sui marchi collettivi e intellettuali. La dotazione istituzionale e l'uso dettagliato dello stesso logomarchio è disciplinato nel regolamento operativo di gestione del Consorzio per i fini consentiti dalla legge (Rif. Art. 41, comma 9 della Legge 238, 12 dicembre 2016)

Art.29

DISPOSIZIONE GENERALE

Per quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento operativo di gestione, si applicano le disposizioni dettate dal codice civile e da altre norme speciali in materia.

Firmato:

Federico Zilieri Dal Verme

Brigida Natale Notaio Sigillo